



Liceo Statale Eleonora d'Arborea

Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze umane, Liceo Economico-sociale - via Carboni Boi, 1 09129 Cagliari
tel. 070308255 - mail: capm02000c@istruzione.it - pec: capm02000c@pec.istruzione.it
<http://www.liceoeleonoradarborea.edu.it>

Circ. 251

Cagliari, 25/03/2024

Ai DOCENTI

Agli STUDENTI – ALLE STUDENTESSE

Alle FAMIGLIE

Al PERSONALE ATA

Al Direttore SGA

Al Sito web

Oggetto: **disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.**

Si trasmette per opportuna conoscenza la Legge 4 marzo 2024, n. 25 *Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico*, che intende contrastare il fenomeno delle aggressioni nei confronti del personale della scuola.

Si riportano, in particolare,

✓ **l'Art. 5 Modifiche all'articolo 336 del codice penale:**

All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola»;

b) al secondo comma, le parole: «persone anzidette» sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui al primo e al secondo comma».

Note all'art. 5:

- Si riporta l'art. 336 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

*«Art. 336 (**Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale**). - Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.».

✓ **Art. 6 Modifica all'articolo 341-bis del codice penale**



Liceo Statale Eleonora d'Arborea

Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze umane, Liceo Economico-sociale - via Carboni Boi, 1 09129 Cagliari
tel. 070308255 - mail: capm02000c@istruzione.it - pec: capm02000c@pec.istruzione.it
<http://www.liceoeleonoradarborea.edu.it>

All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».

Note all'art. 6:

- Si riporta l'art. 341-bis del codice penale, come modificato dalla presente legge:

*«Art. 341-bis (**Oltraggio a pubblico ufficiale**). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.».

In relazione agli ormai numerosi episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico all'interno delle scuole, atti illeciti intollerabili che ledono l'autorità e l'autorevolezza dei docenti e la dignità di tutto il personale, si ricorda che l'Avvocatura generale dello Stato assicura la rappresentanza e la difesa del personale scolastico nelle sedi civili e penali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Grazia Sanna